



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 28/03/2013**

CORECOM PUGLIA

Graduatoria emittenti televisive locali anno 2008.

IL COMITATO

Vista la L.R. n.3 del 28 febbraio 2000: "Istituzione e organizzazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni".

Vista la legge 23 Dicembre 1998 n.448 avente per oggetto: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ed in particolare l'art.45, comma 3;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 Novembre 2004, n.292, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n°285 del 4 Dicembre 2004, avente ad oggetto: "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°85 del 10 Aprile 2008, avente ad oggetto: " Bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2008 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art.1 del decreto ministeriale 5 Novembre 2004, n.292";

Vista la domanda di partecipazione al bando per la concessione dei contributi, ai sensi del Dm 292/anno 2008, dell'emittente Teleradioerre, pervenuta in data 12 Maggio 2008, prot. 645;

Vista la domanda di partecipazione al bando per la concessione dei contributi, ai sensi del Dm 292/anno 2008, dell'emittente Telerama1 (già RTS Comunicazione e servizi) pervenuta in data 12 Maggio 2008, prot. 641;

Premesso che:

- l'art. 7 del Regolamento DM 292 del 5 Novembre 2004 definisce i controlli che i Corecom sono tenuti ad effettuare in fase di istruttoria;
- Il Corecom Puglia ha provveduto, giuste note del 23/06/2008, a richiedere documentazione integrativa a tutte le emittenti che hanno presentato documentazione incompleta;
- la domanda presentata dall'emittente Teleradioerre non era corredata dai seguenti documenti: Bilancio 2007, certificati di regolarità contributiva INPGI-INPS-ENPALS;
- la domanda presentata dall'emittente Telerama1 (già RTS Comunicazione e servizi) non era corredata dai seguenti documenti: Bilancio 2007, certificati di regolarità contributiva INPGI-INPS-ENPALS;

- il Corecom Puglia, giusta nota prot. 884 del 23/06/2008, ha richiesto all'emittente Teleradioerre di riformulare l'elenco del personale applicato all'attività televisiva nelle modalità indicate nella succitata nota, nonché di inviare con sollecitudine copia del bilancio 2007 e dei certificati di correttezza contributiva INPGI-INPS-ENPALS;
- il Corecom Puglia, giusta nota prot. 885 del 23/06/2008, ha richiesto all'emittente Telerama1 (già RTS Comunicazione e servizi) di riformulare l'elenco del personale applicato all'attività televisiva nelle modalità indicate nella succitata nota, nonché di inviare con sollecitudine copia del bilancio 2007 e dei certificati di correttezza contributiva INPGI-INPS-ENPALS;
- con nota prot. 1623 del 24 Novembre 2008, l'emittente Telerama1 (già RTS Comunicazione e servizi) ha inviato la documentazione relativa alla correttezza contributiva ENPALS;
- con nota prot. 1701 del 3 Dicembre 2008, l'emittente Teleradioerre ha inviato la documentazione integrativa richiesta;

Considerato che il certificato di correttezza contributiva ENPALS, prot. n.0003538 del 17/11/2008, inerente l'emittente televisiva Teleradioerre, riporta quanto segue:

“In riferimento all'istanza di rateizzazione presentata in data 14/10/2008 e al contestuale versamento della pregiudiziale, intesa a definire il debito contributivo per il periodo 01/09/2005 - 31/07/2008 si riferisce che la stessa è stata accolta”;

Considerato che il certificato di correttezza contributiva ENPALS inerente l'emittente televisiva Telerama1 (già RTS Comunicazione e servizi) riporta quanto segue:

“In riferimento all'istanza di rateizzazione presentata in data 17/10/2008 e al contestuale versamento della pregiudiziale e della prima e seconda rata, intesa a definire il debito contributivo per il periodo 01/01/2007 - 31/07/2008 si riferisce che la stessa è stata accolta”;

Visto il ricorso presentato al Tar Puglia, da parte di Canale 7 srl per l'annullamento previa sospensiva della graduatoria approvata dal Corecom Puglia con delibera n.9 del 27 Aprile 2009;

Vista l'ordinanza del TAR per la Puglia - Sezione III<sup>^</sup>, n.355/2009 del 10 giugno 2009 notificata al Corecom Puglia in data 11 Giugno 2009, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da Canale 7 srl;

Visto il ricorso in appello proposto da Canale 7 srl al Consiglio di Stato contro l'ordinanza n. 355/2009 del 10 Giugno 2009 del Tar per la Puglia - sez. III<sup>^</sup>; e notificata al Corecom Puglia in data 20 Luglio 2009;

Vista l'ordinanza n. 4317/2009 del 25/08/2009 del Consiglio di Stato - Sez. VI<sup>^</sup>, notificata al Corecom Puglia in data 28 Agosto 2009, con la quale è contestata la posizione in graduatoria delle emittenti Teleradioerre e Comunicazione & Servizi e pertanto è richiesto di inserire al 16° posto in graduatoria l'emittente Canale 7;

Vista la delibera del Corecom n. 15 del 14 Settembre 2009 “Sospensione cautelativa della delibera Corecom n.9 del 27 Aprile 2009 “ Graduatoria delle emittenti televisive locali. Anno 2008” per effetto dell'ordinanza n.4317/2009 del 25.08.2009 del Consiglio di Stato;

Vista la diffida presentata da Canale 7 srl datata 7 Ottobre 2009 “Procedura concorsuale indetta con decreto ministeriale del 31.01.2008, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 10.04.2008. Ricorso n. 6505/2009 RG davanti al Consiglio di Stato, Sez. VI, Canale 7 s.r.l. c/o Co.Re.Com. Puglia -Ministero dello Sviluppo Economico ed altri. Ordinanza n.4317/2009 del 25/08/2009. Omessa esecuzione. Diffida a provvedere”;

Vista la delibera n.19 del 19 Ottobre 2009 del Corecom Puglia avente ad oggetto: "Sospensione cautelativa della delibera n.9 del 27 Aprile 2009 - Graduatoria delle emittenti televisive locali. Anno 2008 e riformulazione graduatoria per effetto dell'ordinanza n. 4317/2009 del 25/08/2009 del Consiglio di Stato";

Vista la sentenza n. 1683/11 del Consiglio di Stato, SEZ. VI<sup>^</sup> del 18 Marzo 2011, nella quale si afferma il principio del possesso della regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda al bando del Dm 292.

Visto il ricorso proposto da Teleradioerre srl al Consiglio di Stato, SEZ. III<sup>^</sup> n. 7027/2012 e notificato al Corecom Puglia in data 12/09/2012;

Vista la sentenza n. 06711/2012 Reg.Ric datata 18/12/2012 del Consiglio di Stato, SEZ. III<sup>^</sup> con la quale è stato chiesto al Corecom Puglia di "effettuare ora per allora le relative valutazioni, e di accertare quindi le situazioni contributive delle società appellanti al momento della presentazione delle domande di partecipazione al procedimento (accertando la natura delle irregolarità commesse, i modi dell'eventuale contestazione ovvero se le stesse siano imputabili alle appellanti a prescindere dalla contestazione)" e quindi:

Dare avvio al procedimento di riformulazione parziale della graduatoria, comunicando il relativo avviso alle parti private interessate entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza

Dare alle parti private interessate il termine di venti giorni dall'avviso di cui sopra, per la produzione di tutti gli elementi (documenti e memorie) utili alle rispettive difese;

Redigere, approvare e comunicare la nuova graduatoria, entro trenta giorni dalla scadenza del punto 2, corredandola di una motivazione, sia pur sintetica, riferita alle questioni decise

In ottemperanza alla succitata sentenza del Consiglio di Stato, Il Corecom Puglia ha aperto il procedimento amministrativo, giusta nota prot. 2013000810 e prot. 20130000809 del 11/01/2013 inviate alle emittenti Teleradioerre e Telerama1 (già RTS Comunicazione e Servizi) con raccomandata A.R. n° 61129705741 e n°61129705768 del 11/01/2013, con la quale si invitano le stesse a produrre entro 20 giorni tutti gli elementi (documenti e memorie) utili alla propria difesa.

Nel contempo è stata data comunicazioni di apertura del procedimento amministrativo giusta nota prot. 2013000812 del 11/01/2013 a tutte le emittenti presenti nella graduatoria DM 292/2004 - anno 2008

Vista la memoria difensiva ricevuta in data 29/01/2013 tramite posta elettronica certificata e protocollata in data 14/02/2013 n. 20130002939 dall'emittente Teleradioerre.

Con nota prot. 20130002987 del 14/02/2013 è stata richiesta con la quale si richiede all'INPS (ex Enpals) di chiarire la posizione contributiva delle emittenti televisive Teleradioerre e Telerama1 (già RTS comunicazione e servizi) relativamente ai periodi oggetto della rateizzazione richiesta.

Vista la nota dell' INPS (Ex Enpals) ricevuta in data 21/02/2013 prot. 20130003313 si evince che: "all'emittente teleradioerre, a seguito di istanza del 14/10/2008, è stata concessa, con determina n° 1239 del 13/11/2008, una rateazione in 24 rate per il periodo da sett/2005 a Lug/2008. Con la rateazione concessa si è regolarizzata una situazione di inadempienza parziale per l'anno 2005 (set-ott-nov-dic) e totale per gli anni 2006 (mar-sett-ott-nov-dic), 2007 (gen-feb-mar), 2008 (mar-apr-mag-giu-lug). Le inadempienze di cui sopra scaturivano dalle denunce contributive presentate dall'impresa e più precisamente dalla differenza tra quanto calcolato dal sistema e quanto effettivamente versato. Per tali

differenze erano state notificate all'impresa avvisi bonari scaturiti in automatico dal sistema. Per quanto concerne l'impresa Comunicazione e servizi a seguito di istanza del 17/10/2008 con determina n°1240 del 13/11/2008, veniva concessa una rateazione in 24 rate per il periodo da Gen/2007 a Luglio/2008. Con la rateazione concessa si è regolarizzata una situazione di inadempienza parziale. L'inadempienza di cui sopra scaturivano dalle denunce contributive presentate dall'impresa e più precisamente dalla differenza tra quanto calcolato dal sistema e quanto effettivamente versato. Per tali differenze erano state notificate all'impresa avvisi bonari scaturiti in automatico dal sistema.”

Alla luce di quanto emerso considerando di non ravvisare nella stessa memoria elementi che giustificano la non regolarità contributiva che l'emittente aveva al momento della presentazione della domanda

Preso atto che l'emittente Telerama1 (già RTS Comunicazione e servizi) non ha presentato alcuna memoria

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

## DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa,

di confermare la graduatoria approvata dal Corecom puglia con delibera n. 19 del 19 Ottobre 2009, sciogliendone la riserva;

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale dei servizi di comunicazione elettronica e radiotelevisiva - per il seguito di propria competenza.

Il presidente del Corecom Puglia  
Dott. Felice Blasi

La Responsabile delle attività delegate  
L.28/00 - Dm 292 - Monitoraggio politico  
Istituzionale sociale - Tv e minori  
Dr.ssa Elena Mazzei

Il funzionario istruttore  
Ing. Martino Triggiani